CIA ROMAGNA SERVIZI

# Proroga termini TREGUA FISCALE

Pubblicato recentemente il cd. "Decreto Bollette" nel quale sono stati prorogati alcuni termini della cosidetta Tregua Fiscale.

In primo luogo si fa presente che, al momento, non è prevista alcuna modifica dei termini relativamente alla cosidetta rottamazione quater le cui tempistiche per l'adesione restano fissate al 30/04/2023.

## REGOLARIZZAZIONE ERRORI FORMALI.

Con riferimento alla regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale commesse fino al 31.10.2022, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP / IVA e sul versamento dei tributi è prorogato dal 31.3 al 31.10.2023 il termine di versamento (unica soluzione / prima rata) di quanto dovuto, pari a € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
È confermato al 31.3.2024 il termine di rimozione delle irregolarità / versamento della seconda rata.

Tale misura è risultata particolarmente utile per regolarizzare eventuali invii tardivi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi oltre i termini di legge a condizione che la tardività dell'emissione non avesse inciso sulla corretta liquidazione iva del periodo.

## RAVVEDIMENTO SPECIALE

Prorogato al 2.10.2023 il termine aderire al cosiddetto Ravvedimento Speciale.
Relativamente al ravvedimento speciale esso è utilizzabile per regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e periodi d'imposta precedenti, sempre che non si tratti di dichiarazioni omesse, applicando la sanzione ridotta di 1/18 sull'importo minimo della sanzione-

Entro il rinnovato termine del 2.10.2023 sarà necessario:

- Rimuovere l'irregolarità / omissione;
- Versare (unica soluzione / prima rata di 8) dell'importo dovuto. In particolare, è richiesto il versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

Inoltre, in caso di versamento rateale, il termine delle rate successive alla prima è ora fissato:

- al 31.10, 30.11 e 20.12 (in luogo del 30.6, 30.9 e 20.12) per le rate in scadenza nel 2023;
- al 31.3, 30.6, 30.9 e 20.12 (analogamente a quanto previsto in precedenza) per le rate in scadenza nel 2024.

Il decreto fornisce anche alcune interpretazioni relative all'individuazione delle violazioni definibili.
In merito, è ora precisato che tale disposizione va interpretata nel senso che la regolarizzazione non può essere effettuata per le violazioni "rilevabili" ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (ossia relative alle fattispecie che rientrano nell'attività di liquidazione delle dichiarazioni).
Per effetto di tale interpretazione restrittiva il ravvedimento speciale non è consentito:

- per le violazioni per le quali l'avviso bonario non è ancora stato ricevuto,
- per gli omessi versamenti delle imposte;
- per le violazioni formali definibili con la regolarizzazione di cui sopra;

In sostanza la regolarizzazione può essere effettuata per le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario commesse con riferimento al periodo d'imposta 2021 e periodi precedenti, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata.

Inoltre viene chiarito che la regolarizzazione:

- è esclusa per le violazioni degli obblighi di monitoraggio (omessa / irregolare compilazione quadro RW);
- ma è consentita per le violazioni relative ai redditi di fonte estera e all'IVIE / IVAFE non rilevabili ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, "nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio" (ossia, anche se la relativa somma avrebbe dovuto essere indicata nel quadro RW)